

- 5) Se la direttiva 87/102/CEE<sup>(3)</sup> del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata e integrata dalla direttiva 98/7/CE<sup>(4)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, debba essere interpretata nel senso che il TAEG include anche la remunerazione per la riscossione in contanti dei ratei del credito, o una sua parte, qualora la remunerazione ecceda considerevolmente i costi necessari di tale servizio accessorio, e se l'articolo 14 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che le disposizioni relative all'istituto del TAEG sono eluse qualora la remunerazione del servizio accessorio ecceda considerevolmente i costi dello stesso e non sia conteggiata nel TAEG.
- 6) Se la [direttiva 93/13] debba essere interpretata nel senso che, per soddisfare il requisito della trasparenza di un servizio accessorio per il quale sono pagati oneri amministrativi, è sufficiente che il prezzo di detto servizio amministrativo sia chiaro e comprensibile (oneri amministrativi), anche se non sia specificato l'oggetto della prestazione corrispondente al servizio medesimo.
- 7) Se l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che la mera circostanza che gli oneri amministrativi siano compresi nel calcolo del TAEG osta a un controllo giurisdizionale sugli stessi ai fini di detta direttiva.
- 8) Se la [direttiva 93/13] debba essere interpretata nel senso che il mero importo degli oneri amministrativi osta al controllo giurisdizionale ai fini di detta direttiva.
- 9) Qualora la risposta alla questione n. 6 sia nel senso che l'oggetto del servizio amministrativo per il quale devono essere pagati gli oneri amministrativi è sufficientemente trasparente, se in tal caso, il servizio amministrativo, con tutti gli adempimenti che esso potenzialmente comporta, rappresenti l'oggetto principale del credito al consumo.
- 10) Se l'articolo 4, paragrafo 1, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che, ai fini di tale direttiva, sia rilevante tra l'altro la circostanza che in cambio degli oneri del servizio accessorio il consumatore riceve una prestazione che per lo più non rientra nel suo interesse, bensì in quello del creditore del credito al consumo.

<sup>(1)</sup> GU L 149, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 95, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 42, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU L 101, pag. 17.

---

**Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese**

**(Causa C-398/14)**

(2014/C 380/03)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P Guerra e Andrade e E. Manhaeve, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo garantito un livello adeguato di trattamento delle acque reflue urbane nei 52 agglomerati elencati rispetto ai quali si verifica la violazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE<sup>(1)</sup>, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

### Motivi e principali argomenti

L'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE dispone, in particolare, che entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi di acque reflue urbane in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2 000 e 10 000 debbano essere sottoposti, prima dello scarico, a trattamento secondario o a trattamento equivalente.

La Commissione ritiene che in Portogallo esista un problema di sistema, dato che lo Stato portoghese non ha adottato, né a livello nazionale né a livello regionale, misure di pianificazione in conformità alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon (Grecia) il 22 agosto 2014 — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia/Elliniko Dimosio

(Causa C-402/14)

(2014/C 380/04)

Lingua processuale: il greco

### Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Athinon

### Parti

Ricorrente: Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia

Resistente: Elliniko Dimosio (Stato ellenico)

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se la disposizione dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE (<sup>1</sup>) del 16 dicembre 2008, sia giuridicamente sufficiente e perfetta/incondizionata e sufficientemente chiara sicché, nonostante il mancato recepimento di tale specifica disposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro/dello Stato ellenico, essa ha un effetto diretto e può essere invocata da un privato, che ne trae diritti, dinanzi ai giudici nazionali e questi ultimi devono tenerne conto.
- 2) In ogni caso, se le disposizioni dell'articolo 130, paragrafo 5, del codice doganale nazionale, in combinato disposto con quelle dell'articolo 128, paragrafo 1, dello stesso codice, secondo cui il certificato di sdoganamento dei veicoli comunitari importati all'interno del territorio nazionale viene rilasciato dopo la riscossione della tassa di immatricolazione, il cui obbligo di pagamento sorge quando tali veicoli entrano nel territorio nazionale, siano conformi alle disposizioni dell'articolo 3, lettera c) del Trattato CEE, che sanciscono l'eliminazione degli ostacoli, tra gli Stati membri, alla libera circolazione delle merci.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).